

# IAS/IFR: i principi contabili internazionali trasformano la redazione dei bilanci

## Sintesi didattica

di Daniele Gualdi

### Premessa

I principi contabili internazionali che vanno sotto il nome di IAS/IFRS costituiscono un insieme di 37 norme emanate dallo IASB (International Accounting Standards Board). In Italia, il D.Lgs n. 38/2005 ha imposto la loro applicazione a determinate tipologie di società (banche, assicurazioni, società quotate, società consolidate) per la redazione di bilanci consolidati e di esercizio, lasciando al tempo stesso la facoltà di adozione a tutte le altre imprese, con esclusione di quelle che ricorrono al bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis). Dunque la platea dei soggetti interessati è in continuo aumento e quando sarà pienamente recepita la Direttiva europea n. 51/2003 anche le norme del Codice civile sul bilancio di esercizio conosceranno una significativa revisione.

È dunque importante conoscere le finalità e le principali disposizioni degli IAS/IFRS, insieme alle differenze rispetto alla normativa e alla prassi contabile italiana, per preparare un cambiamento di portata epocale. È quello che cercheremo di fare con queste note, anche se nella trattazione delle poste di bilancio ci soffermeremo solamente sulle immobilizzazioni dell'attivo dello Stato patrimoniale, non potendo esaminare tutte le principali classi del bilancio di esercizio. La scelta effettuata consente di rappresentare adeguatamente (anche con il ricorso ad alcune esemplificazioni) le fondamentali finalità dei principi contabili internazionali e di cogliere le principali differenze con i criteri di rappresentazione e valutazione del Codice civile.

### Un po' di storia

Il processo di armonizzazione contabile all'interno della Unione Europea, che si concluse nel 1992 allorché tutti gli stati aderenti all'UE finirono di recepire con proprie leggi nazionali la IV Direttiva CEE sui bilanci di esercizio e la VII sul bilancio consolidato, fu il risultato di un lungo percorso avviato a metà degli anni '70 del secolo scorso. L'Italia recepì le due direttive con il D.Lgs n. 127/91. Negli anni '90 sotto la spinta della globalizzazione del mercato finanziario e in seguito allo sviluppo delle moderne tecnologie informatiche e di comunicazione, si pose il problema di come rispondere alla necessità di valutare i bilanci di aziende che si quotavano in mercati internazionali, dove vigevano regole diverse e modalità differenti di rappresentazione delle prestazioni. Emergeva, infatti, la necessità di rendere compatibili a livello mondiale i principi contabili per consentire, in mercati aperti 24 ore su 24, la quotazione di imprese di paesi diversi. Poiché mancava un criterio di comparabilità rispetto ai principi contabili comunemente accettati, veniva meno la credibilità dei risultati delle aziende che decidevano di quotarsi, mettendo così in crisi l'idea stessa del ricorso alla quotazione in borsa sui mercati internazionali. In ambito europeo cominciò a delinearsi l'idea di affidarsi ai principi contabili internazionali IASC (*International Accounting Standards Committee*), riconoscendone ufficialmente il lavoro nel 1995.

Nel 2002 venne emesso il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1606 che prevedeva l'applicazione di principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005 per le società quotate europee che redigevano bilanci consolidati. Allo stesso tempo il Parlamento europeo portò avanti il processo di modernizzazione delle direttive comunitarie già emanate con la Direttiva n. 2001/65 del 27 settembre 2001 che prevedeva, in deroga al principio base del costo per le iscrizioni dei beni in bilancio, il *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati. Per la determinazione del *fair value*, il D.Lgs n. 394/2003 ha individuato alcuni criteri che promanano dai principi contabili internazionali, come il valore di mercato.

Da questo punto di vista il *fair value* può essere definito come *valore normale*, *valore di mercato*, *valore equo* o *valore corrente*. Gli IAS/IFRS lo qualificano come il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra controparti consapevoli e indipendenti.

Successivamente, con la Direttiva n. 2003/51 del 18 giugno, sono state modificate le Direttive precedenti per renderle conformi ai principi contabili internazionali dello IASB che nel frattempo aveva sostituito lo IASC.

Questa Direttiva prevedeva:

- l'inclusione di nuovi documenti di bilancio come il Rendiconto finanziario e il prospetto di variazione del Patrimonio netto;
- l'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- la presentazione dello schema di Stato patrimoniale, basato sulla distinzione di attività correnti e non correnti, e di un Conto economico secondo le prestazioni rispetto agli schemi previsti dalle direttive comunitarie;
- il divieto di accantonamenti ai fondi rischi mantenendo quelli per spese future;
- la possibilità generalizzata di rivalutare le immobilizzazioni.

Nel 2005 il governo italiano ha emanato il D.Lgs n. 38/2005 con cui ha dato seguito alle facoltà lasciate ai paesi della UE dal già richiamato Regolamento n. 1606/2002. Nel Decreto sono previsti i casi di applicazione e esclusione degli IAS.

#### 1) **Obbligatorî:**

- a) Bilanci consolidati e individuali per società quotate in borsa; società con strumenti finanziari diffusi; banche; enti finanziari vigilati.
- b) Bilanci consolidati di società di assicurazione quotate e non quotate.

#### 2) **Facoltativi:**

- a) Società controllate da società quotate; banche; enti finanziari vigilati.
- b) Altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse le minori).
- c) Altre società controllate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori).

#### 3) **Esclusione applicazione IAS:**

- a) Bilancio individuale assicurazioni quotate e non quotate; altre società non controllate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori).
- b) Società minori (art. 2435 *bis* c.c.) per il loro bilancio individuale.

### **Finalità dei principi contabili internazionali e differenze con la legislazione civilistica italiana**

Abbiamo visto come l'applicazione dei principi contabili internazionali derivi dall'esigenza di informazioni economico-finanziarie finalizzate a dare vita alla comparabilità dei bilanci aziendali di società che operano su mercati internazionali. Per questo, nel sistema normativo italiano vigente, l'applicazione del decreto è prevista per le società quotate e le grandi aziende che redigono bilanci consolidati. Fra gli stakeholder di questi organismi, infatti, assumono una decisiva importanza i grandi investitori, interessati a conoscere più che la gestione passata quella futura, motivati dalla previsione del reddito da realizzare per poter prendere le loro decisioni economico-finanziarie. La stessa efficienza del mercato, inoltre, richiede che gli operatori siano messi nella condizione di poter accedere e interpretare facilmente le informazioni fornite dal bilancio indipendentemente dal paese dell'impresa interessata. Infatti è di preminente interesse:

- consentire agli investitori a livello globale di valutare investimenti su imprese estere soprattutto se quotate;
- effettuare comparazioni con imprese di settori affini a livello internazionale;
- valutare le prestazioni della concorrenza sempre a livello globale.

#### ***Differenze con la tradizione contabile italiana***

Nella tradizione contabile italiana, il bilancio deve soddisfare le esigenze informative di aziende che per la maggior parte sono di piccole o medie dimensioni e con una modesta base azionaria.

Le finalità conoscitive sono perciò limitate alle informazioni sul reddito dell'esercizio trascorso che sarà in seguito distribuito ai soci della stessa azienda. Si tratta di imprese scarsamente presenti nel mercato dei capitali e con una struttura proprietaria molto concentrata. Da questo punto di vista le informazioni di bilancio interessano solo alcuni stakeholder, quali la stessa proprietà aziendale, i creditori sociali, le banche e l'amministrazione finanziaria per le imposte da riscuotere.

A seconda del paese cambia dunque l'ottica con cui si guarda alle informazioni contabili: nella tradizione italiana e tedesca ad avere maggior peso nella considerazione è il risultato della gestione; in quella anglosassone e secondo i principi contabili internazionali quel che conta è la capacità dell'impresa di produrre redditi in futuro. In quest'ultimo caso è fondamentale che il bilancio fornisca informazioni utili per il valore corrente dell'impresa e del suo capitale azionario. Da questo punto di vista tutta l'attenzione è posta sulla capacità del bilancio di produrre informazioni sui flussi finanziari futuri, a differenza dei bilanci italiani tutti protesi a fornire – come già detto – informazioni sul risultato di esercizio trascorso.

Questo si evince chiaramente dal Framework dello IAS 1, paragrafo 15, nel punto in cui si afferma che *“le decisioni economiche che vengono prese dagli utilizzatori dei bilanci richiedono una valutazione della capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa o equivalenti, nonché dei tempi e della certezza di generare flussi”*.

I principi contabili internazionali, quindi, delineano un modello di bilancio che è fortemente indirizzato a valutazioni a *valori correnti*, a differenza di quello europeo ancorato al criterio del costo storico. Questo implica anche un ridimensionamento del concetto stesso di prudenza, che è il presupposto dell'applicazione del criterio del costo. Nei principi contabili internazionali tale principio, che pure non viene abbandonato, lascia il passo a quello di *competenza* che viene collocato a livello di postulato.

Un'importante differenza rispetto alla normativa civilistica italiana sul bilancio di esercizio è data dal concetto di *prevalenza della sostanza sulla forma giuridica*. Infatti, mentre nei principi contabili internazionali viene sempre perseguita la prevalenza della sostanza economica, nella prassi contabile italiana persistono casi in cui la contabilizzazione di alcune operazioni deve rispettare la forma giuridica. Per cui esistono nelle rilevazioni contabili nazionali situazioni in cui il Codice civile e gli stessi principi contabili italiani prevedono ancora la distinzione fra sostanza e forma, con quest'ultima che prevale sulla prima. Tipico è l'esempio del leasing finanziario di cui si tratterà fra poco.

## I documenti di bilancio nel modello IAS e le principali differenze con la normativa del Codice civile e i principi contabili nazionali

### La struttura del bilancio di esercizio nello IAS 1

Secondo lo IAS 1 il modello di bilancio di esercizio comprende i seguenti documenti:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto;
- Rendiconto finanziario;
- Note esplicative.

Tale documentazione è accompagnata anche dalla relazione degli amministratori che illustra l'andamento della situazione aziendale sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

In aggiunta a tale documentazione, il nuovo IAS 1, pubblicato dallo IASB nel 2007 stabilisce che il bilancio debba comprendere i seguenti prospetti in modo separato:

- prospetto della posizione finanziaria al termine dell'esercizio;
- prospetto degli utili e delle perdite contabilizzati nell'esercizio;
- prospetto della posizione finanziaria all'inizio del più vecchio esercizio presentato ai fini comparativi.

Lo Stato patrimoniale secondo l'ottica dello IAS 1 ha un contenuto minimale e non prevede, a differenza dello schema di cui all'art. 2425 c.c., una struttura dettagliata di macroclassi, classi, voci e sottovoci. L'elenco minimale dovrà essere adattato per le società che adottano il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali con l'inserimento di voci addizionali, risultati parziali e appropriate denominazioni

per poter rendere chiara e comprensibile la situazione patrimoniale e finanziaria. Quindi siamo in presenza di un prospetto che è allo stesso tempo obbligatorio e flessibile, dove in quest'ultima accezione, è rimessa agli amministratori la possibilità di integrare o definire le voci di bilancio secondo le esigenze informative dell'azienda.

Il paragrafo 60 degli IAS si preoccupa di stabilire i criteri con cui le attività e passività potranno essere classificate nello Stato patrimoniale. Il criterio presenta *attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti*.

I due criteri di base per la destinazione delle singole voci attive o passive nello Stato patrimoniale sono:

- il ciclo operativo dell'impresa;
- il criterio di liquidità.

Per *ciclo operativo* si intende il tempo che intercorre fra l'acquisizione di un determinato bene immesso nel ciclo produttivo e la sua realizzazione in denaro o altri mezzi convertibili in esso al termine del ciclo attraverso la vendita.

Ne risulta che le attività non correnti sono date dall'investimento in beni durevoli e le passività non correnti da finanziamenti a lungo termine. La durata del ciclo operativo non è di facile determinazione e soprattutto varia da azienda ad azienda. Per questa ragione lo schema di Stato patrimoniale basato sulla distinzione corrente/non corrente prende come criterio discriminatorio la durata del periodo amministrativo dell'azienda, convenzionalmente stabilito in 12 mesi.

Ma è sulle nozioni di attività e passività che divergono la legislazione nazionale e i principi internazionali.

Per questi ultimi le *attività* sono risorse controllate dall'azienda per effetto di operazioni avvenute in passato e da cui ci si aspetta risultati futuri. A sua volta, il controllo di queste risorse è indipendente dalla loro proprietà in senso giuridico, al punto che possono essere iscritte in bilancio anche quelle attività che sono sostanzialmente dell'azienda ma legalmente di terzi. Non c'è inoltre nesso tra costo e acquisizione dell'attività aziendale: in altri termini è possibile, da un lato, che un bene acquisito non soddisfi i requisiti per la sua iscrizione in bilancio e che, dall'altro, si debbano invece far figurare tra le attività tipologie di beni (come le donazioni) che non hanno comportato alcun sacrificio economico. Infine, secondo i principi contabili internazionali, per l'iscrizione delle risorse fra le attività è necessario che ci siano benefici economici futuri (quantomeno attesi) in grado di assicurare le risorse finanziarie all'impresa.

Le passività sono definite sempre dai principi internazionali come obbligazioni attuali dell'impresa che nascono da operazioni avvenute in passato, il cui regolamento comporterà l'uscita di mezzi finanziari e che se "mantenute in azienda darebbero futuri benefici economici attendibilmente misurati". Il significato di obbligazione nei principi internazionali è largamente inteso come impegno ad assumere comportamenti in conformità a contratti, leggi o decisioni aziendali che vengono rese pubbliche. La passività è intesa anche come sacrificio economico futuro, consistente nella privazione di beni monetari o meno, capaci, se trattenuti in azienda, di avere riflessi positivi sulla situazione economica.

In modo analogo a quanto detto sulle attività, le passività non sono iscritte in bilancio quando la loro insorgenza dipende dal compimento in futuro di alcuni fatti come ad esempio l'acquisto di un bene.

Il Patrimonio netto è definito in modo residuale come differenza fra attività e passività.

### ***Il Conto economico***

Il Conto economico per gli IAS prevede sia una classificazione dei costi per natura sia per destinazione (Ricavi e Costi del venduto). In analogia al contenuto dello Stato patrimoniale, anche per il Conto economico lo IAS 1 non stabilisce uno schema predefinito e voci contabili rigide. I principi contabili internazionali si limitano anche in questo caso a dettare le voci minimali, precisando che potranno essere incluse altre voci e definizioni appropriate. Inoltre lo IAS 1 ammette la scelta fra Conto economico classificato per natura e Conto economico i cui costi e ricavi d'esercizio sono classificati per destinazione.

Per i principi internazionali i costi rappresentano diminuzioni di benefici economici dell'esercizio che si concretizzano nella svalutazione di attività o aumenti di passività. I ricavi, all'opposto, costituiscono incrementi di benefici economici dell'esercizio che hanno la loro manifestazione nella rivalutazione di attività o diminuzioni di passività. Si ha dunque per gli standard internazionali una concezione del Conto economico di tipo patrimoniale, in cui emerge la centralità dello Stato patrimoniale nel bilancio di esercizio al punto che nella definizione degli elementi attivi e passivi di quest'ultimo si deducono quelli di ricavo e

costo. È un modello di bilancio che caratterizza la tradizione anglosassone che si distingue in modo rilevante da quella reddituale tipica della dottrina e della prassi contabile italiana.

### ***Il Rendiconto finanziario***

La funzione del Rendiconto finanziario è quella di esplicitare le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e le correlazioni fra investimenti e finanziamenti nel determinare le risorse liquide che si sono rese disponibili nell'esercizio, distinte a loro volta in autofinanziamento aziendale e finanziamenti di terzi. Infine la sua funzione consiste nel rappresentare le modalità attraverso le quali le risorse sono state impiegate.

L'obiettivo del Rendiconto finanziario, in tal modo, sostanzia le finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS: offrire tutte le informazioni (diversamente non rinvenibili dagli schemi di bilancio) ai destinatari del bilancio stesso per valutare la situazione aziendale sotto il profilo dell'equilibrio finanziario e monetario, insieme alle cause che l'hanno determinata. Il Rendiconto finanziario descrive la dinamica finanziaria mettendo al centro l'analisi della liquidità attraverso il contributo espresso dalle varie gestioni aziendali. Queste sono descritte e misurate in relazione all'incremento o decremento della liquidità risultante nell'esercizio.

### ***Esempio di Rendiconto finanziario distinto per aree di gestione e con la gestione reddituale determinata in modo indiretto***

#### **FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE (anno n+1)**

Utile netto d'esercizio	94
Ammortamenti e accantonamenti	125
Aumento di crediti v/clienti	-140
Aumento rimanenze	-30
Aumento di ratei e risconti attivi	0
Diminuzione debiti v/fornitori	-30
Aumento ratei e risconti passivi	2
<b>A) Flusso di cassa della gestione reddituale</b>	<b>21</b>

#### **FLUSSO PER GLI INVESTIMENTI E ALIENAZIONI (anno n+1)**

Acquisto di immobilizzazioni	-180
Disinvestimenti di immobilizzazioni	160
<b>B) Flusso di cassa per investimenti e alienazioni</b>	<b>-20</b>

#### **FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (anno n+1)**

Diminuzione debiti v/banche	-8
Rimborso di mutui passivi	-80
Incremento debiti di finanziamento	90
Rimborso altri debiti di finanziamento	-73
Accensione di nuovi mutui passivi	20
Utili distribuiti	-80
<b>C) Flusso di cassa della gestione finanziaria</b>	<b>-131</b>

Variazione netta della liquidità

A +- B +- C =

**21-20-131= -130**

Dal rendiconto finanziario si evidenzia come la diminuzione della liquidità aziendale sia dovuta fondamentalmente alla gestione finanziaria (-131), essendo sostanzialmente identico il risultato della gestione patrimoniale (-20) e di quella operativa (+21).

Il risultato positivo di quest'ultima si spiega con il favorevole equilibrio fra entrate e uscite dovute ai ricavi e ai costi di esercizio dell'azienda. In prospettiva è particolarmente importante poiché è indicativo della capacità dell'azienda di produrre liquidità attraverso la propria gestione tipica, dimostrando così la propria autosufficienza finanziaria. Ed è proprio il rispetto di questa condizione che qualifica l'attività aziendale sostenibile nel tempo, poiché si fonda sull'attività che caratterizza la *mission* aziendale.

### Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali (IAS 16)

L'applicazione dello IAS 16 si estende a beni quali gli immobili, gli impianti e i macchinari. In realtà lo IAS 16 si applica a tutte le immobilizzazioni materiali proprio perché per i principi contabili internazionali non viene stabilita una classificazione rigida, ma un'indicazione sulle possibili classi, in omaggio alla scelta di una maggiore flessibilità degli schemi del bilancio di esercizio.

Il principio in esame rispecchia nelle sue definizioni quanto previsto dalle norme nazionali per quanto riguarda i concetti di beni ammortizzabili, di valore ammortizzabile, di valore residuo, di vita utile e modalità di ammortamento. Al momento della rilevazione iniziale per i principi internazionali occorre che le immobilizzazioni materiali siano valutate al costo. Da questo punto di vista si ha un'analogia con il criterio del costo di cui all'art. 2426 *bis*, co. 1 c.c.

Per lo IAS il costo comprende:

- il prezzo di acquisto al netto di sconti commerciali e di abbuoni;
- gli oneri di diretta imputazione sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento;
- la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e di bonifica del sito.

Non sono inclusi i costi che, pur essendo sostenuti dall'impresa nella fase iniziale di utilizzo del bene, sono però riferibili a un livello più ampio dell'attività della stessa.

### Le rivalutazioni

Per il Codice civile il criterio del costo costituisce il limite massimo dell'iscrizione dei cespiti ammortizzabili, limite che può essere superato soltanto nei casi eccezionali previsti dalle deroghe di cui all'art. 2423, co. 4 c.c.

Per i principi nazionali le rivalutazioni di immobilizzazioni sono possibili solo in presenza di apposite leggi; in altre parole, è esclusa in situazioni ordinarie la possibilità di riallineare i valori dei beni immobilizzati al loro valore corrente o d'uso.

Per i principi contabili internazionali è invece previsto un modello di rideterminazione del valore attraverso il quale si procede a una revisione periodica e a una rideterminazione del valore contabile delle immobilizzazioni per adeguarlo al loro *fair value*. Il processo di rideterminazione del valore deve avvenire con una certa regolarità per assicurare che il valore contabile non sia significativamente diverso da quello che emergerebbe utilizzando il *fair value* alla chiusura del bilancio.

La frequenza di tali rideterminazioni dipende dalle oscillazioni del *fair value* dei beni che sono oggetto di valutazione. Se la rivalutazione produce un incremento del valore contabile del bene, il maggiore valore deve essere rilevato nel Conto economico e nel Patrimonio netto in un'apposita riserva di rivalutazione. Nel caso in passato abbia invece avuto luogo una minusvalenza da rideterminazione, il maggiore valore che ora è presente deve essere imputato a Conto economico come provento per la rettifica della minusvalenza; mentre per l'eventuale parte rimanente, dovrà essere indicato a riserva di Patrimonio netto.

Nel caso in cui la rivalutazione comporti una riduzione del valore contabile dell'attività, la minusvalenza da rideterminazione deve essere imputata come costo al Conto economico. Tuttavia, se in precedenza era stata costituita una riserva di rivalutazione del bene nel Patrimonio netto, la minusvalenza deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti del Conto economico complessivo e a riduzione della riserva medesima. L'eventuale importo residuo deve essere imputato a Conto economico.

## Le svalutazioni

Il criterio del costo per la determinazione del valore dei beni da iscrivere in bilancio deve essere abbandonato a norma del n. 3 dell'art. 2426 c.c. qualora alla data di chiusura dell'esercizio l'immobilizzazione risulti durevolmente inferiore al valore del costo. In tal caso, l'immobilizzazione deve essere iscritta al minore valore e di questo occorre darne informativa della Nota integrativa (art. 2426 n. 3 c.c.).

Per i principi contabili internazionali la perdita di valore si manifesta quando il valore contabile è superiore al valore recuperabile e ha carattere durevole. Poiché la determinazione del valore recuperabile è un'operazione non sempre agevole, lo IAS non richiede di procedere al suo calcolo in ogni esercizio ma solamente in presenza di alcune circostanze che possono prefigurarlo e che sono indicate al paragrafo 12 dello IAS 36:

- *fonti informative esterne*: calo significativo del valore di mercato dei beni interessati; significativi mutamenti degli scenari in cui opera l'impresa per quel che attiene l'aspetto tecnologico, economico e di mercato;
- *fonti informative interne*: evidente obsolescenza o deterioramento fisico del bene; cambiamenti nelle modalità di utilizzo del bene come cessazione, ristrutturazione; andamento economico dell'attività peggiore del previsto.

Dal punto di vista contabile la perdita durevole di valore di un bene deve essere imputata al Conto economico e, una volta avvenuta la svalutazione, le quote annuali di ammortamento dovranno essere da subito rideterminate sulla base del nuovo costo da ammortizzare e dell'eventuale riconsiderazione della vita utile del bene.

Poniamo il caso dell'acquisto di un'unità produttiva formata dai beni a) b) c) da parte della società Beta Spa alle seguenti condizioni:

Bene	Costo storico	Fondo ammortamento	Valore contabile
a)	1.100.000	600.000	500.000
b)	400.000	100.000	300.000
c)	300.000	150.000	150.000

Per l'acquisizione dell'unità produttiva si è pagato un Valore di avviamento di 200.000 €

In seguito al calo delle vendite dei prodotti ottenuti nell'unità produttiva si prevede che il suo valore di recupero sia pari a 750.000 € con una perdita di 400.000 €

Calcoliamo il valore dei singoli beni dopo avere operato la svalutazione.

Il costo dei beni acquistati al loro valore contabile e d'avviamento è pari a 1.150.000 €. Se a esso togliamo la perdita di valore per il calo delle vendite, pari a 400.000 €, avremo un valore recuperabile di 750.000 €

Procederemo imputando la perdita per il pari importo dell'avviamento e ripartendo il valore residuale fra quelli contabili dei beni dell'unità produttiva.

### Imputazione perdita ad Avviamento

Valore perdita da ripartire: 400.000 €

**perdita imputabile ad avviamento: -200.000 €**

Quota di perdita da ripartire fra a) b) c) 200.000 €

Riparto perdita residua fra beni a) b) c)

$$\frac{200.000}{500.000 + 300.000 + 150.000} = 0,21 \text{ (dato arrotondato)}$$

0,21 \* 500.000 = 105.000 € perdita valore bene a)

0,21 \* 300.000 = 63.000 € perdita valore bene b)

La parte restante 42.000 € deve essere attribuita al bene c)

Situazione dopo la svalutazione:

Bene	Valore contabile	Svalutazione	Valore post svalutazione
a)	500.000	105.000	395.000
b)	300.000	63.000	237.000
c)	150.000	32.000	118.000
Avviamento	200.000	200.000	/
<b>Totale</b>	<b>1.150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>

### Il leasing (IAS 17)

Il contratto di leasing è un tipico esempio della differenza sostanziale tra la legislazione italiana e i principi contabili internazionali circa il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma.

Come si è più volte ribadito, nella prassi e nella legislazione contabile italiana sussiste ancora il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, gli stessi principi contabili nazionali stabiliscono che nelle operazioni leasing non si possa comunque prescindere dagli aspetti formali, sia contrattuali sia giuridici. Ciò implica che l'operazione in oggetto non potrà essere contabilizzata secondo la sostanza economica fino a quando continuerà a prevalere l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del bene solo in presenza della sua effettiva proprietà.

Lo IAS 17 disciplina le operazioni di leasing operando una distinzione tra *leasing operativo* e *leasing finanziario* in relazione al trasferimento dei rischi e dei benefici dal locatore al locatario.

*Il leasing finanziario* è tale, per il paragrafo 6, IAS 17, se sostanzialmente trasferisce al locatario tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. *Il leasing operativo* all'opposto si qualifica quando detti rischi e benefici rimangono in capo al locatore.

Da questa distinzione emergono differenti modalità di contabilizzazione delle due operazioni in oggetto, una del tutto analoga alla prassi contabile italiana (*leasing operativo*), l'altra invece coerente con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (*leasing finanziario*).

#### **Leasing operativo**

La rilevazione contabile del leasing operativo accomuna i principi contabili nazionali e quelli internazionali. Questo comporta per il locatario la rilevazione dei canoni periodici fra i costi di esercizio alla voce Canoni di leasing che saranno imputati al Conto economico nella macroclasse B) Costi della produzione al punto 8) Costi per godimento di beni di terzi.

#### **Leasing finanziario**

Del tutto diversa per le ragioni sopra esposte è la rilevazione del leasing finanziario. La differenza sostanziale è data dal fatto che l'acquisizione di un bene in leasing finanziario dà luogo all'iscrizione dello stesso nelle attività del locatario e allo stesso tempo alla nascita di un debito verso la società di leasing da iscrivere nelle passività.

Il valore a cui dovrà essere iscritto il bene in leasing è dato dal minore valore fra il *fair value* dello stesso e il valore attuale dei pagamenti minimi.

Poiché per il calcolo di questi ultimi, il tasso di attualizzazione non è di solito mai calcolabile da un soggetto esterno al locatore, la valutazione iniziale avviene al *fair value*, dal momento che questo sarà quasi sempre inferiore o tenderà a essere eguale al valore attuale dei pagamenti minimi.

In seguito, l'operazione di leasing verrà rilevata applicando l'ammortamento secondo un processo sistematico analogo a quello seguito per i beni durevoli in proprietà.



Se alla scadenza del contratto di leasing il locatario ne acquisirà la proprietà, allora il periodo di ammortamento coinciderà con la vita utile del bene.

Se invece il bene non verrà riscattato, l'ammortamento dovrà avvenire nel periodo più breve fra la vita utile del bene e la durata del contratto di leasing. Inoltre nel caso in cui avvengano perdite di valore, dovranno essere verificate mediante *impairment test* e rilevate come prevede lo IAS 36 a Riduzione valore delle attività.

Le scritture contabili dalla parte del locatore e del locatario si presentano come segue:

- 1) Il **locatore** deve iscrivere nell'attivo, anziché il valore del bene in leasing, il credito pari all'investimento netto nel leasing. Questo comporta l'eliminazione del bene durevole dalla sua contabilità:

Credito vs locatario	Dare
Bene durevole	Avere

Quanto invece ai canoni derivanti dall'operazione di leasing, questi devono figurare come rimborso del credito per la quota capitale e come provento finanziario per la quota interessi:

Banca c/c	Dare
Credito vs locatario	Avere
Proventi finanziari	Avere

- 2) Prendiamo il caso che il **locatario** ottenga un bene in leasing finanziario valutato al *fair value* a 400 e per il quale i canoni minimi pagati sono 500. Si prevedono 5 anni di canoni periodici di 80 di cui 10 di interessi passivi.

Assumiamo inoltre che il bene venga riscattato e che la sua vita utile sia pari a 10 anni. In questo caso sarà possibile effettuare l'ammortamento su un numero di anni maggiori della durata del contratto di leasing: 10 anziché 5.

Le fasi di rilevazione contabile sono allora le seguenti:

- a) *Iscrizione del bene.*

Il bene verrà iscritto al minore dei due e dunque al *fair value* di 400. Il *fair value* include anche i costi sostenuti per l'operazione.

Bene durevole	Dare
	400
Debiti verso società di leasing	Avere
	400

- b) *Pagamento dei canoni di leasing.*

Debiti vs società leasing	Dare
	70
Interessi passivi su leasing	Dare
	10
Banca c/c	Avere
	80

- c) *Ammortamento del bene.*

Ammortamento bene durevole	Dare
	40
Fondo Ammortamento	Avere
	40

## Le immobilizzazioni immateriali

I principi contabili internazionali (IAS 38) presentano tre differenze di fondo rispetto alla normativa italiana sul bilancio:

- è presente una loro specifica definizione;
- è meno ampia la classe delle immobilizzazioni immateriali dal momento che il focus dei principi internazionali è costituito dagli *intangible* in grado di produrre reddito per l'impresa;
- non è presente una specifica elencazione delle immobilizzazioni immateriali, per cui il suo ambito di applicazione resta indefinito e legato al rispetto dei requisiti per la loro iscrizione.

Lo IAS 38 al paragrafo 7 dà una definizione di Attività immateriali come “*un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nella produzione o fornitura di beni e servizi, per affitto a terzi o per fini amministrativi*”.

Se la caratteristica della non monetarietà è tesa a distinguere le attività immateriali dagli strumenti finanziari, le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione citata e l'iscrizione in bilancio di un'attività immateriale sono così delineate: *identificabilità; controllo da parte dell'azienda; esistenza di benefici economici futuri*.

Se manca anche solo di uno di questi tre requisiti non è possibile iscrivere fra le immobilizzazioni immateriali alcune spese, che dovranno essere considerate costi di esercizio e dunque iscritte al Conto economico nel periodo in cui sono state sostenute. Inoltre, la possibilità di rilevare tra le attività del bilancio una risorsa immateriale è legata alla presenza dei seguenti requisiti:

- deve rispettare la definizione di attività immateriale;
- i benefici economici futuri attesi dell'immobilizzazione devono affluire all'impresa;
- il costo dell'attività deve essere determinato in modo attendibile.

A causa della loro indeterminatezza i Costi pluriennali sono esclusi dal campo di applicazione dello IAS 38 e non sono dunque capitalizzabili. Pertanto pur essendo sostenuti a fronte di benefici economici futuri devono transitare nel Conto economico.

## Le immobilizzazioni finanziarie

### *Le Partecipazioni immobilizzate*

Nei principi contabili internazionali la definizione di Partecipazione fa riferimento alla detenzione di strumenti finanziari che rappresentano il capitale di rischio di altre imprese tramite azioni o quote. Si applicano inoltre i concetti di controllo e collegamento presenti nella legislazione civilistica nazionale, ma che nei principi contabili internazionali trovano un'apposita, estesa e diversa definizione con la previsione, inoltre, della partecipazione in *joint venture*. Quest'ultima può assumere diverse forme, accomunate comunque dalla presenza di un accordo contrattuale fra le parti e dal fatto che nessun partecipante possa controllare in modo unilaterale la gestione.

Il controllo si presume esistente nelle seguenti situazioni:

- possesso della maggioranza dei diritti di voto in assemblea;
- possesso della metà o di una quota minore di diritti di voto;
- controllo di fatto.

I criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali per le partecipazioni in società controllate, collegate e a controllo congiunto sono legati al tipo di bilancio che deve essere presentato.

Lo IAS 27 distingue tra bilancio consolidato e bilancio separato.

La redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per tutte le società controllanti, anche nel caso in cui abbiano solo una controllata. Esso prevede il consolidamento secondo il cosiddetto metodo “integrale”, voce per voce, dei bilanci della capogruppo e delle sue controllate.

Il bilancio separato corrisponde al bilancio d'esercizio italiano ed è il bilancio in cui le partecipazioni sono concepite come investimenti finanziari e non in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate. Se una società, oltre a partecipazioni di controllo, detiene partecipazioni di collegamento e a controllo congiunto è obbligata a redigere il bilancio consolidato.

### **Rappresentazione della Partecipazione**

Riepilogando, nel bilancio dell'entità (IAS 27) la rappresentazione in bilancio avviene secondo il seguente schema:

<b>Partecipazione</b>	<b>Rappresentazione in Bilancio</b>
Controllata	Consolidamento integrale
Collegata	Metodo del Patrimonio Netto
Controllo congiunto	Metodo del Patrimonio Netto

Vediamo ora come si pone la valutazione della partecipazione con il metodo del Patrimonio netto nel caso in cui il prezzo di acquisto debba essere distribuito sui singoli elementi che compongono il Patrimonio netto della società acquisita in funzione del loro *fair value*.

Prendiamo il caso della società A che acquista il 1 gennaio dell'anno *n* il 30 % della società B sostenendo un costo pari a 300.000 €

A tale data il bilancio della società B presenta il seguente Stato patrimoniale:

Impianti	300.000	Capitale Netto	400.000
Fabbricati	500.000	Debiti	600.000
Rimanenze	150.000		
Crediti	50.000		
<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>

Le stesse attività e passività valutati al *fair value* presentano i seguenti valori:

Impianti	350.000		
Fabbricati	700.000	Debiti	600.000
Rimanenze	150.000		
Crediti	30.000		

L'utile dell'esercizio è stato 200.000 €, aliquota media di imposte pari al 40%. Fabbricati ammortizzabili in 10 anni, impianti in 5 anni.

Con il metodo del Patrimonio netto non si riportano le singole voci della partecipata nel bilancio della partecipante. Al momento in cui si acquista la partecipazione, la società deve distribuire il costo sostenuto sulle voci contabili della partecipata, ognuna valutata al *fair value*. La parte di costo che non è attribuibile verrà considerata avviamento. L'ammortamento di tale avviamento non è consentito.

Nel caso in esame la partecipante possiede il 30% della partecipata. Il Patrimonio netto di quest'ultima è pari a 400.000 € dunque la quota di A corrisponde a 120.000€ Tuttavia il costo della partecipazione è superiore, pari a 300.000 € vale a dire 180.000 € in più. Quest'ultimo valore deve essere distribuito fra i singoli valori patrimoniali di B che sono valutati al *fair value*.

Le rettifiche nette ammontano a 230.000 € e su di esse occorre calcolare delle differenze temporanee imponibili del 40%, pari a 92.000 €

<b>Attivo</b>	<b>Valori contabili</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Fair value</b>
Impianti	300.000	50.000	350.000
Fabbricati	500.000	200.000	700.000
Rimanenze	150.000	/	150.000
Crediti	50.000	-20.000	30.000
<b>Totali</b>	<b>1.000.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>Passivo</b>			
Debiti	600.000	/	600.000
Fondo imposte differite	/	92.000	92.000
<b>Totali</b>	<b>600.000</b>	<b>/</b>	<b>692.000</b>

A questo punto redigiamo lo Stato patrimoniale della società A sulla base del *fair value* degli elementi della partecipata per la quota spettante del 30%.

Attività a <i>fair value</i>	369.000
Passività a <i>fair value</i>	207.600
Netto	161.400

Costo acquisizione	300.000
-Netto	-161.000
<b>Avviamento</b>	<b>138.600</b>

Al 31/12 anno *n* occorre valutare la partecipazione sulla base del risultato economico della società B pari a 200.000 €

Tuttavia non si possono tralasciare gli effetti che la rivalutazione delle immobilizzazioni (al *fair value*) hanno sul risultato economico. Le operazioni che è necessario svolgere a tal fine sono:

- 1) correggere il fondo imposte differite dal momento che è stato calcolato un *fair value* che non ha tenuto conto dell'ammortamento di fine esercizio;
- 2) ricalcolare la quota di ammortamento poiché è stato determinato l'importo sul valore più basso rispetto al *fair value*. Questo significa che la società dovrà calcolarlo dividendo il maggiore valore per la vita utile del bene.

Lo schema di ricalcolo dei punti a) e b) si presenta come segue.

<b>Attività</b>	<b>Valore contabile</b>	<b>Fair value</b>	<b>Diff. temporanea</b>	<b>%</b>	<b>Fondo 31/12</b>	<b>Fondo 1/1</b>
Impianti	240.000	280.000	40.000	40	16.000	20.000
Fabbricati	400.000	560.000	160.000	40	64.000	
Crediti	50.000	30.000	-20.000	40	<u>-8.000</u>	80.000
						<u>-8.000</u>
					72.000	92.000

A questo punto ripartiamo dall'Utile della partecipata B per rettificarlo con i maggiori ammortamenti e lo storno delle imposte differite.

Utile B	200.000
Ammortamento impianti	-10.000
Ammortamento fabbricati	-20.000
Storno imposte differite	20.000
<b>Utile B rideterminato</b>	<b>190.000</b>

Quota A nel reddito rideterminato di B = 57.000 €

Procederemo ora a rivalutare la Partecipazione per la quota spettante.

Partecipazione B	Dare
	57.000
Proventi da valutazione B	Avere
	57.000